

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA

DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA

MOBILITA' NELL'AREA INTERESSATA DALLA

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL TRATTO

DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E VILLESSE

NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE AUTOSTRADALE

DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702

del 5 settembre 2008 e s.m.i.

Incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 s.m.i.) per l'appalto relativo ai lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave – svincolo di Alvisopoli – Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson – Loncon.

CUP: I61B07000360005

CIG: 8463811DC7

Appaltatore: Avv. Anna Di Pasquale, Via XI Febbraio, 49/2, 33099 – Tricesimo (UD);

Contratto di Appalto: del 27 gennaio 2021 (prot. U/648 dd. 01.02.2021);

I° Atto Aggiuntivo: del 24 marzo 2021 (prot. Atti/363 dd. 22.03.2021);

Importo netto: 74.818,00 euro di cui 66.940,38 euro per onorari, 5.000 euro per attività stragiudiziale e 2.877,62 euro per oneri previdenziali al 4%.

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

- l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 introduce l'obbligo di istituire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L., per l'appalto in oggetto il Collegio Consultivo Tecnico avente le funzioni individuate dallo stesso art. 6;
- su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, in data 30.09.2020 l'avv. Anna Di Pasquale formulava il proprio preventivo per lo svolgimento dell'incarico di componente di parte nel Collegio Consultivo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 per l'appalto in oggetto, calcolato sulla base dell'importo di contratto di appalto, pari a 87.442.572,08 euro, per complessivi 74.818,00 euro comprensivi di cassa di previdenza (si veda il prot. Commissario E/8729 dd. 02.10.2020);
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto, con determina a contrarre prot. Atti/1326 dd. 05.10.2020 determinava di affidare all'avv. Anna Di Pasquale, ai sensi della lett. a), comma 2, dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'incarico di componente di parte del costituendo Collegio Consultivo Tecnico dell'appalto in oggetto, nonché di definire in 74.818,00 euro, comprensivo di cassa previdenziale *“il compenso massimo complessivo presuntivo”*, oltre a IVA, *“fermo restando che il compenso per ogni singola prestazione sarà preventivamente concordato ... nel rispetto dei criteri richiamati dall'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ... e dalla nota dell'avv. Anna Di Pasquale assunta al prot. E/8729 dd. 02.10.2020”*;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. U/8770 dd.

05.10.2020, confermava all'Appaltatore il nominativo dell'avv. Anna Di Pasquale quale componente di parte del costituendo Collegio Consultivo Tecnico;

- il Collegio Consultivo Tecnico veniva formalmente costituito in data 09.10.2020 con la designazione, da parte dei due componenti di parte, del terzo componente con funzioni di Presidente (si veda il verbale di insediamento assunto al prot. Commissario Atti/1376 dd. 16.10.2020);

- con il quesito dell'Appaltatore assunto al prot. E/9526 dd. 02.11.2020, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. Commissario U/9628 dd. 05.11.2020, il Collegio Consultivo Tecnico avviava effettivamente le attività di propria competenza;

- con il contratto del 27.01.2021 (di cui al prot. U/648 dd. 01.02.2021), veniva formalmente affidato all'avv. Anna Di Pasquale l'incarico di componente di parte nel Collegio Consultivo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 per l'appalto in oggetto, a fronte di un compenso "*massimo complessivo presuntivo per l'effettuazione delle prestazioni che si renderanno necessarie*" pari a 74.818,00 euro, comprensivo di oneri previdenziali;

- l'avv. Anna Di Pasquale, con comunicazione assunta al prot. Commissario E/1035 dd. 16.02.2021, richiedeva al Responsabile Unico del Procedimento di rivedere il preventivo formulato con la precedente prot. Commissario E/8729 dd. 02.10.2020, ridefinendo, senza intaccare l'importo massimo previsto come compenso, pari a 74.818,00 euro comprensivo di oneri previdenziali, l'importo per le determinazioni aventi natura giuridica di lodo contrattuale in 69.618,00 euro e l'importo per l'attività stragiudiziale

in 5.200,00 euro;

- con il I° Atto aggiuntivo dd. 24.03.2021 (assunto al prot. Atti/363 dd. 22.03.2021) veniva individuato il compenso *“massimo, fisso ed invariabile, indipendentemente dal numero delle determinazioni e pareri resi, fatte salve le modifiche al contratto previste dalla normativa vigente”*, pari a 74.818,00 euro comprensivo di oneri previdenziali, di cui 69.618,00 euro per le determinazioni aventi natura giuridica di lodo contrattuale e 5.200,00 euro per l'attività stragiudiziale;
- il Collegio Consultivo Tecnico ha reso sino ad ora alle Parti le Determinazioni n. 1 del 19.11.2020, n. 2 del 04.12.2020, n. 3 del 13.08.2021, n. 4 del 19.10.2021 e n. 5 del 08.04.2022 aventi natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c., la cui liquidazione da parte dello stesso Collegio consultivo Tecnico ha interamente assorbito l'importo previsto a contratto per i lodi contrattuali;
- il Commissario delegato con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021 nominava l'ing. Paolo Perco quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto integrato in oggetto in sostituzione dell'ing. Enrico Razzini;
- l'Appaltatore, con nota assunta al prot. Commissario E/3015 dd. 13.06.2022, avanzava al Collegio Consultivo Tecnico il quesito n. 6 richiedendo il riconoscimento di un congruo indennizzo a ristoro di tutti i maggiori costi ed oneri correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e specificando che *“tutte le circostanze e le criticità di cui alle premesse sono state tempestivamente e dettagliatamente segnalate alla Stazione Appaltante mediante trasmissione di apposite comunicazioni e formale iscrizione sui documenti contabili (cfr. Riserva n. 16: Causa di forza maggiore*

– *Emergenza epidemiologica da Covid-19*”);

- a seguito del quesito formulato dall'Appaltatore, l'avv. Anna Di Pasquale, con nota assunta al prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022, richiedeva la modifica del contratto in essere in quanto *“Tenuto conto del quesito nr. 6 avanzato dall'Appaltatore, nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse ritenere che tra le competenze del Collegio Consultivo Tecnico vi è anche quella di definire le questioni insorte in relazione alle riserve iscritte, si ritiene che tale circostanza sopravvenuta, tenuto conto anche del fatto che l'affidamento in questione presenta caratteristiche riconducibili all'ipotesi disciplinata dall'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, determini la necessità di rivedere il compenso pattuito adeguandolo alle nuove necessità insorte”*.

Tutto ciò premesso, appare necessario istruire l'ammissibilità della richiesta di modifica del contratto ora avanzata dall'avv. Anna Di Pasquale, con particolare riferimento alla previsione contrattuale che individua il compenso come *“massimo, fisso e invariabile, indipendentemente dal numero delle determinazioni e pareri resi, fatte salve le modifiche al contratto previste dalla normativa vigente”*, avendo inoltre a mente la necessità di mantenere il sinalagma contrattuale tra le parti e l'impossibilità per la Stazione appaltante di godere di un indebito arricchimento a danno dell'avv. Anna Di Pasquale.

In buona sostanza, atteso che la richiesta di modifica al contratto è motivata dal fatto che l'esame delle riserve non sarebbe stato considerato dall'avv. Anna Di Pasquale nella formulazione del preventivo assunto al prot. Commissario E/1035 dd. 16.02.2021, appare innanzitutto necessario approfondire tale aspetto. A questo proposito si osserva quanto segue:

- al momento della pubblicazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 erano stati sollevati numerosi e significativi dubbi interpretativi sulle disposizioni contenute nell'art. 6, come confermato anche dall'ANAC nel documento di commento al D.L. del 4 agosto 2020 nel quale erano evidenziati, tra l'altro, la sovrapposizione delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico con le funzioni di gestione del precontenzioso già assicurate dall'ANAC stessa e la carenza di coordinamento con gli istituti dell'accordo bonario e della transazione, ordinariamente preposti alla risoluzione delle riserve iscritte dall'Appaltatore;
- tra i dubbi interpretativi presenti alla data di formulazione del preventivo da parte dell'avv. Anna Di Pasquale e di adozione della determina a contrarre da parte del Responsabile Unico del Procedimento, vi era quindi il fatto che il Collegio Consultivo Tecnico potesse, o meno, esprimersi sulle riserve già iscritte dall'Appaltatore in sostituzione della Commissione istituita ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- né il preventivo formulato dall'avv. Anna Di Pasquale, né la determina a contrarre, né il contratto citano le riserve, né tantomeno richiamano espressamente la possibilità per il Collegio Consultivo Tecnico di esprimersi sulle tematiche oggetto di riserve già iscritte dall'Appaltatore;
- il preventivo formulato dall'avv. Anna Di Pasquale ed assunto al prot. E/8729 dd. 02.10.2020, nonché la successiva richiesta di sua rimodulazione assunta al prot. E/1035 dd. 16.02.2021, sono calcolati sul solo importo contrattuale del 1° sublotto del lotto II e non anche sull'importo delle riserve allora già iscritte sul registro di contabilità;
- l'importo delle riserve iscritte all'epoca della formulazione del preventivo

era già pari a 17.121.368,04 euro, ovvero un importo pari a circa il 20% dell'importo contrattuale del 1° sublotto del lotto II e, pertanto, è legittimo ritenere che se l'avv. Anna Di Pasquale avesse ritenuto di dover trattare anche le riserve nell'ambito dell'incarico di componente di parte del Collegio Consultivo Tecnico avrebbe ragionevolmente considerato anche tale importo nel calcolo del preventivo effettuato con le modalità di cui al DM 55/2014 o, al limite, vi avrebbe espressamente rinunciato, come ha effettivamente fatto con l'aumento fino ad un quarto del compenso e con il gettone unico omnicomprendente, espressamente previsti dall'art. 6, nonché con le spese generali del 15% *“a titolo di ulteriore attenzione per la stazione appaltante”*;

- gli approfondimenti condotti dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini e dal suo supporto legale, avv. Marco Monaco, (documento *“appunti determina n. 2 – cct e riserve”* inviato dall'avv. Monaco al Responsabile Unico del Procedimento in data 14.01.2021 e la bozza di *“eccezione di incompetenza del Collegio Consultivo Tecnico”* inviata dall'avv. Monaco al Responsabile Unico del Procedimento in data 26.01.2021), nonché la nota prot. U/548 dd. 26.01.2021 inviata dal Responsabile Unico del Procedimento al Collegio Consultivo Tecnico costituito per l'appalto relativo al IV Lotto A4 e la nota prot. U/4212 dd. 12.07.2021 inviata dal Responsabile Unico del Procedimento al Collegio Consultivo Tecnico costituito per l'appalto in oggetto, dimostrano inequivocabilmente che il Responsabile Unico del Procedimento ed il suo supporto legale all'epoca aderivano alla tesi secondo cui il Collegio Consultivo Tecnico non potesse esprimersi sulle riserve già iscritte dall'Appaltatore;

- anche la Delibera n. 206 del 9 marzo 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che aveva espresso i primi indirizzi in ordine, tra l’altro, all’oggetto dei compiti del Collegio Consultivo Tecnico, non aveva toccato il tema delle riserve;

- solo in data 7 marzo 2022, con la pubblicazione del decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22, previsto dal comma 8-bis dell’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, il quale adotta le linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, vi è la conferma che il Collegio Consultivo Tecnico possa esprimersi anche sulle riserve iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilità (punti 3.2.1 e 3.3.1 delle Linee Guida).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché della dichiarazione dello stesso avv. Anna Di Pasquale nella richiesta di modifica ora pervenuta, è pacifico ritenere che né l’avv. Di Pasquale all’atto della formulazione del preventivo, né il Responsabile Unico del Procedimento ing. Razzini all’atto della determina a contrarre ritenevano che il compenso pattuito comprendesse anche l’esame delle riserve iscritte dall’Appaltatore e, pertanto, il compenso *“massimo, fisso e invariabile, indipendentemente dal numero delle determinazioni e pareri resi”*, come recita il contratto, è da intendersi con riferimento alle determinazioni ed ai pareri da rendere per dirimere tutte le controversie che sarebbero insorte tra le parti nel corso dell’esecuzione del contratto del 1° sublotto del lotto II, senza tra queste comprendere l’esame delle riserve iscritte dall’Appaltatore sul registro di contabilità, la cui competenza veniva evidentemente confermata in capo alla Commissione ex art. 205 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ordinariamente preposta al loro esame.

Pertanto, la possibilità che il Collegio Consultivo Tecnico possa esprimersi anche sulle riserve iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità è da intendersi come fatto sopravvenuto e derivante dalla pubblicazione del decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22 e, pertanto, giustifica l'adozione di una modifica al contratto.

Accertato un tanto, si ritiene ora di effettuare una valutazione di congruità del compenso richiesto dall'avv. Anna Di Pasquale con la nota assunta al prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022.

Sul punto è possibile formulare le seguenti considerazioni:

- l'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, prevede espressamente che *“il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, ... , in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto”*;
- il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 riporta le tariffe forensi di cui all'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- l'avv. Anna Di Pasquale ha utilizzato per il calcolo del compenso ora richiesto le tariffe previste per l'arbitrato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ed ha quindi calcolato il compenso facendo correttamente riferimento alle modalità indicate dal citato comma 7 dell'art. 6;
- l'avv. Anna Di Pasquale nella formulazione della propria proposta di modifica ha applicato le tariffe minime, ha rinunciato alle spese generali pari al 15% della tariffa, nonché ha rinunciato all'aumento fino ad un quarto

del compenso ed al gettone unico omnicomprendivo espressamente previsti dall'art. 6;

- l'avv. Anna Di Pasquale nel calcolo del compenso ora richiesto ha preso a riferimento l'importo di 13.829.088,70 euro, corrispondente a tutte le riserve iscritte al SAL n. 10 considerando, però, per la riserva n. 16, già oggetto del quesito n. 6 avanzato dall'Appaltatore, l'importo richiesto con il quesito, pari a 5.794.086,96 euro, e non l'importo iscritto a riserva, invece pari a 10.721.326,40 euro;

- l'avv. Anna Di Pasquale ha precisato che l'importo del compenso ora richiesto, pari a 30.074,00 euro, oltre IVA e cassa previdenziale, debba *“intendersi riferito alle riserve iscritte a tutto il SAL n. 10 ovvero ai quesiti che verranno sottoposti al CCT in relazione alle riserve sino ad un importo massimo delle stesse (con quesiti singoli o cumulativi) pari ad € 16.000.000,00 oltre IVA e CPA (limite massimo dello scaglione di riferimento di cui al citato DM 55/2014)”*;

- l'avv. Anna Di Pasquale ha precisato che *“Applicando i minimi tariffari di cui al DM 55/2014 alle cinque determinazioni sino ad oggi rese, l'importo del corrispettivo (vedasi allegato) sarebbe notevolmente superiore al compenso complessivo a suo tempo stimato. ... si ritiene di confermare l'importo complessivo stimato per l'attività sino ad oggi svolta ritenendo superata la distinzione tra determinazioni avanti natura di lodo contrattuale e attività stragiudiziale ... sicché l'importo di euro 5.000 sarà imputato ai lodi contrattuali già formulati”*.

- L'avv. Anna Di Pasquale ha inoltre precisato che *“Nel caso in cui doves-*

sero essere formulati al CCT eventuali ulteriori quesiti diversi dalle riserve i compensi verranno calcolati tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal DM 55/2014 per i lodi contrattuali.

In ogni caso qualunque siano i questi relativi ad ulteriori riserve i cui importi superino la soglia dei 16.000.000 di euro e qualunque siano gli ulteriori nuovi quesiti relativi a controversie non iscritte a riserva, l'importo complessivo del compenso non potrà essere superiore a quanto previsto nelle linee guida allegate al DM 17.01.2022”.

Ricordato che l'avv. Anna Di Pasquale nella sua proposta di modifica al contratto assunta al prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022 ha confermato di adottare *“i criteri di determinazione dei corrispettivi già concordati tra le Parti ancorché l'art. 7.2.6 del DM 17.01.2022 consentirebbe di adeguare il citato compenso a criteri stabiliti nel DM stesso che sarebbero di maggior favore per la scrivente”*, si ritiene opportuno, al fine di eseguire una verifica della congruità dell'importo offerto dall'avv. Anna Di Pasquale, confrontare lo stesso con il compenso derivante dall'applicazione delle linee guida di cui al D.M. 17 gennaio 2022.

Ai sensi dell'art. 7.2.1 delle linee guida, *“Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito: a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. ... b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo*

stesso CCT; ... In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37".

Il sistema adottato dalle linee guida (art. 7.2.1, lettera a) prevede una componente fissa del compenso calcolata con riferimento alla tariffa prevista dal D.M. 17.06.2016 per l'attività di collaudo tecnico amministrativo degli ingegneri. Il calcolo di questa tariffa, oltre a richiedere alcune assunzioni di base (scelta della destinazione funzionale, individuazione del grado di complessità), prevede che sia effettuato sulla base dell'“importo consuntivo lordo” nel quale trovano spazio, oltre all'importo lordo dei lavori e delle eventuali varianti approvate, anche le eventuali riserve valutate dal collaudatore.

In estrema sintesi, comunque, avendo adottato delle ragionevoli destinazioni funzionali delle opere ed un conseguente grado di complessità, con riferimento al valore dell'opera, comprensivo delle varianti in corso d'opera intervenute alla data odierna, pari a 107.142.026,10 euro, e senza considerare al momento il contributo fornito dalle riserve iscritte nel registro di contabilità, la parte fissa spettante a ciascun componente calcolata con le modalità previste dalle linee guida risulterebbe essere pari a 94.565,50 euro per ciascun componente, mentre, in relazione alle cinque determinazioni, aventi natura di lodo contrattuale, già rese dal Collegio Consultivo Tecnico, la parte variabile del compenso, calcolata facendo riferimento all'attività stragiudiziale, risulterebbe essere pari a complessivi 38.564,00 euro, considerando, in analogia all'offerta dell'avv. Di Pasquale, i valori minimi di parcella.

Si ricorda, poi, che l'art. 7.4.1 delle succitate linee guida prevede che *“L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016”*.

Nel caso in esame, sulla base di un compenso per la parte fissa pari a 94.565,50 euro ed un compenso per la parte variabile pari a 38.564,00 euro, l'importo delle spese risulterebbe essere pari al 10% del compenso, ovvero pari a 13.312,95 euro.

Complessivamente, quindi, l'importo del compenso calcolato secondo le modalità prevista dalle Linee Guida senza considerare le riserve iscritte nel registro di contabilità, è pari, per ciascun componente, a 146.442,45 euro oltre IVA e cassa di previdenza.

Si osserva che il compenso così calcolato è pari a circa il doppio di quanto previsto attualmente in contratto con l'avv. Di Pasquale, ovvero 71.940,38 euro oltre IVA e cassa di previdenza, a testimonianza della convenienza, dal punto di vista economico, per la Stazione Appaltante del contratto stipulato con l'avv. Di Pasquale.

Considerando ora la proposta di modifica al contratto avanzata dall'avv. Di Pasquale assunta al prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022, con la quale, a fronte di un adeguamento del compenso di 30.074,00 euro, l'avv. Di Pasquale si impegna alla trattazione, con quesiti singoli o cumulativi, delle riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità e delle future riserve fino alla concorrenza dell'importo di 16.000.000,00 euro, e ricordato che il sistema per il calcolo della parte fissa di cui all'art. 7.2.1, lettera a) delle linee guida allegate al D.M. 17.01.2022, prevede che il calcolo sia effettuato sulla

base dell'“importo consuntivo lordo” nel quale trovano spazio, oltre all'importo lordo dei lavori e delle eventuali varianti approvate, anche le eventuali riserve valutate dal collaudatore, si evince che la parte fissa spettante a ciascun componente diverrebbe pari a 101.939,32 euro avendo assunto un importo lordo delle opere pari a 107.142.026,10 euro e delle riserve pari a 16.000.000,00 euro.

Il compenso minimo per ciascun componente calcolato ai sensi del D.M. 17 gennaio 2022 e comprensivo della parte fissa (101.939,32 euro), variabile (57.845,00 euro, tenuto conto del quesito n. 6 avanzato dall'appaltatore e di un successivo quesito sulle ulteriori riserve iscritte, fino alla concorrenza del valore di 16.000.000,00 euro) e delle spese (15.978,43 euro) risulterebbe essere quindi pari a 175.762,75 euro, a fronte dei complessivi 102.014,38 euro proposti dall'avv. Di Pasquale con la nota assunta al prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022.

Tale confronto consente di ritenere la proposta di modifica al contratto presentata dall'avv. Anna di Pasquale congrua e vantaggiosa dal punto di vista economico per la Stazione appaltante.

Considerato, infine, le cinque determinazioni, aventi natura di lodo contrattuale, già rese dal Collegio Consultivo Tecnico, preso atto che al momento della formulazione dell'offerta dell'avv. Di Pasquale assunta al prot. Commissario E/8729 dd. 02.10.2020 non era possibile stimare l'effettivo impegno e le effettive attività da svolgere da parte del Collegio e verificato, come emerge dalla presente istruttoria, che l'importo offerto dall'avv. Di Pasquale con la nota assunta al prot. Commissario E/8729 dd. 02.10.2020 è pari a meno della metà di quanto sarebbe stato previsto applicando i criteri di cui al D.M.

17.01.2022, si ritiene ragionevole, a presidio del sinallagma contrattuale, accogliere nella modifica al contratto la richiesta avanzata dall'avv. Anna Di Pasquale con la nota prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022 che prevede:
“Nel caso in cui dovessero essere formulati al CCT eventuali ulteriori quesiti diversi dalle riserve i compensi verranno calcolati tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal DM 55/2014 per i lodi contrattuali”.

Si precisa, in ogni caso, così come peraltro anche dichiarato dall'avv. Anna Di Pasquale nella nota prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022, che qualunque siano i quesiti relativi ad ulteriori riserve i cui importi superino la soglia dei 16.000.000,00 di euro e qualunque siano gli ulteriori nuovi quesiti relativi a controversie non iscritte a riserva, l'importo complessivo del compenso non potrà essere superiore a quanto previsto all'art. 7-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i..

In conclusione, tutto ciò premesso

CONSIDERATO che

- per quanto sopra approfondito l'esame delle riserve non è effettivamente da intendersi ricompreso nell'affidamento di cui al prot. U/648 dd. 01/02/2021 ed al successivo I° Atto Aggiuntivo assunto al prot. Atti/363 dd. 22/03/2021 e pertanto appare corretta la richiesta dell'avv. Anna Di Pasquale di aggiornare il compenso dell'affidamento stesso alla luce del quesito n. 6 avanzato dall'appaltatore con la nota assunta al prot. E/3015 dd. 13.06.2022;
- per quanto sopra approfondito il compenso di cui l'avv. Anna Di Pasquale con nota prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022 richiede ora il riconoscimento appare congruo;

- le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui al D.M. 17 gennaio 2022, emanate ai sensi dal comma 8-bis dell'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, consentono inequivocabilmente al Collegio Consultivo Tecnico di esprimersi anche su quesiti che riguardano riserve iscritte sul registro di contabilità;
- si ritiene opportuno che il componente nominato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del Collegio Consultivo Tecnico per la trattazione delle riserve sia lo stesso professionista che ha fornito il supporto durante tutto lo sviluppo dell'appalto e che dispone quindi di una approfondita conoscenza dello stesso;
- analoga istruttoria alla presente, assunta al prot. Commissario Atti/1291 dd. 23.11.2021, è stata condotta dallo scrivente Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla richiesta di modifica del contratto avanzata dal componente di parte della Stazione Appaltante del Collegio Consultivo Tecnico nominato per l'appalto relativo al IV Lotto A4, in ragione della possibilità di istruire riserve iscritte dall'Appaltatore sul registro di contabilità;
- la succitata istruttoria ha già consentito, per le motivazioni in essa riportate, di accogliere positivamente la richiesta avanzata dal componente di parte del Collegio Consultivo Tecnico e di procedere alla modifica del rispettivo contratto;
- ancorché il precedente Responsabile Unico del Procedimento abbia inquadrato la prestazione dell'affidamento in oggetto all'interno del Codice dei

Contratti Pubblici, tale prestazione presenta in realtà caratteristiche che ragionevolmente la riconducono a quanto previsto all'art. 17, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per le quali non trovano applicazione le disposizioni dello stesso Codice dei Contratti Pubblici;

- la stessa formulazione dell'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 s.m.i. appare confermare, qualora l'incarico sia svolto da un avvocato, quanto affermato al punto precedente;

- ancorché l'inquadramento della prestazione all'interno del Codice dei Contratti Pubblici ed il conseguente affidamento ai sensi della lett. a), comma 2, dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, abbiano reso applicabile i limiti di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le precisazioni di cui ai due punti precedenti e la possibilità di procedere, comunque, ad un nuovo affidamento diretto sussistendo le motivazioni sopra elencate, consigliano, in ragione dell'urgenza, nonché dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, di procedere con una modifica all'affidamento già in essere piuttosto che avviare la procedura per un nuovo affidamento;

- la modifica al contratto, derivante dal mutato indirizzo in merito alla possibilità che il Collegio Consultivo Tecnico si esprima anche sulle riserve iscritte dall'Appaltatore, confermata dalla pubblicazione delle Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui al D.M. 17 gennaio 2022, emanate ai sensi dal comma 8-bis dell'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, può essere ricondotta, ai fini dell'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla lett. c) del comma 1, in quanto la necessità della modifica è determinata

dalla “*sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*”;

- l'importo complessivo presunto dell'affidamento, aggiornato con la richiesta formulata dall'avv. Anna Di Pasquale, diviene pari a 102.014,38 euro, più oneri previdenziali pari al 4% ed IVA, e rientra pertanto nei limiti per l'affidamento diretto di cui alla lett. a), comma 2, dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n., 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;

- l'importo proposto dall'avv. Anna Di Pasquale appare vantaggioso rispetto al corrispettivo calcolato con le modalità individuate dalle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, di cui al D.M. 17 gennaio 2022, per lo svolgimento della medesima prestazione;

VISTO

- la determina a contrarre prot. Atti/1326 dd. 05.10.2020;

- l'affidamento prot. U/648 dd. 01.02.2021;

- il I° Atto aggiuntivo prot. Atti/363 dd. 22.03.2021;

- la richiesta di modifica del contratto prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022;

- l'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n., 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;

- l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n., 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.

2.1), legge n. 108 del 2021;

- l'art. 7-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n., 120, così come modificato dall'art. 35, comma 1-bis, della legge n. 79 del 2022;

- il D.M. 17 gennaio 2022 di adozione delle Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo;

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- il Decreto n. 451 del 6 settembre 2021 con il quale il Commissario delegato con Decreto ha nominato l'ing. Paolo Perco quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, con particolare riferimento ai p.ti n. 3, 4 e 11;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di soggetto che svolge le funzioni di Stazione appaltante giusto Decreto n. 451 del 6 settembre 2021, condotta l'istruttoria sopra riportata, da intendersi qui integralmente richiamata, sulla richiesta di modifica del contratto avanzata dall'avv. Anna Di Pasquale ed assunta al prot. Commissario E/3531 dd. 30.06.2022, verificata la sussistenza dei presupposti di legge ed inquadrata la modifica ai sensi della lett. c) del comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ritiene fondata la richiesta e pertanto approva la conseguente modifica al contratto rideterminando l'importo contrattuale in presunti 102.014,38 euro, più oneri previdenziali pari al 4% ed IVA, dando mandato all'U.O. Procedure Negoziato Sotto Soglia della S.p.A. Autovie Venete di predisporre il relativo atto aggiuntivo.

In ragione dell'urgenza dell'esame da parte del Collegio Consultivo Tecnico del quesito ora formulato dall'Appaltatore con la nota assunta al prot. E/3015

dd. 13.06.2022, si dispone la prosecuzione della prestazione anche in pendenza della stipula del citato atto aggiuntivo.

Da ultimo, viste le note assunte al prot. Commissario Atti/1376 dd. 16.10.2020 ed E/1088 dd. 18.02.2021 a firma del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico ing. Maurizio Castagna, il cui compenso è stato stabilito nella stessa misura di quello dell'avv. Anna Di Pasquale maggiorato del 20%, si conferma che la presente istruttoria e le relative conclusioni devono intendersi relative anche al compenso del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, qualora quest'ultimo richieda la medesima modifica al contratto già avanzata dall'avv. Anna Di Pasquale, in questa sede positivamente istruita ed accolta.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Paolo PERCO

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Paolo Perco
22.07.2022
07:51:42
GMT+00:00